



Delibera della Giunta Regionale n. 26 del 23/01/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELL'INTESA DEL 3 MARZO 2016 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL DOCUMENTO CONCERNENTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI".

Il Presidente De Luca

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con delibera n. 1976 del 16/11/2007 la Giunta Regionale ha recepito l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2007 concernente le *"Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari"*;

CONSIDERATO che

- a. l'aggiornamento dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari è un processo che necessita di adeguamento alle mutate condizioni e conoscenze tecniche e scientifiche di tecnologia e microbiologia alimentare;

PRESO ATTO che

- a. tale esigenza ha comportato la revisione dei citati criteri microbiologici cui è conseguita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 marzo 2016 di approvazione delle nuove *"Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"*;

RITENUTO NECESSARIO

- a. garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale del Regolamento CE 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni fornire agli operatori del settore alimentare ed all'Autorità Competente le nuove indicazioni di cui al citato documento;
- b. recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 marzo 2016 sul documento concernente *"Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"*;
- c. revocare la citata delibera di Giunta Regionale n. 1976 del 16/11/2007 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- c. il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- d. il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- e. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- f. il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

- g. il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- h. il Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- i. il Regolamento (UE) n. 364/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e *Listeria monocytogenes* nel sale alimentare;
- j. il Regolamento (UE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella presente e di altri agenti zoonosici presenti negli alimenti;
- k. il Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica l'allegato II del citato Regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame;
- l. il Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella typhimurium* nei branchi di polli da carne come previsto dal citato Regolamento (CE) n. 2160/2003;
- m. il Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella Enteritidis* e della *Salmonella Typhimurium* nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003;
- n. il Regolamento (UE) n. 209/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame;
- o. il Regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione del 23 ottobre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca;
- p. il Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione del 4 febbraio 2013 relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini;
- q. il Regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini;
- r. il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione;
- s. il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 che stabilisce la "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";
- t. il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- u. il decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 recante le "Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9"
- v. la nota n. 9238 DGSAN del 28/3/2011, con la quale il Ministero della Salute ha fornito indicazioni in merito alle Informazioni sulla catena alimentare nel settore avicolo;
- w. la nota n. 858 DGSAN del 13/1/2012, con la quale il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulla presenza di salmonella nelle carni di pollame;
- x. la nota n. 8714 DGSAN del 8/5/2012, con la quale il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulle analisi sul muscolo profondo del pollame;
- y. il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli approvato con decisione annuale di esecuzione della Commissione;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di **recepire** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 marzo 2016 sul documento *“Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”*, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di **revocare** la delibera di Giunta n. 1976 del 16 novembre 2007 con la quale è stata recepita l'Intesa del 10 maggio 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante *“Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”*;
3. di **inviare** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, all'A.R.P.A.C. ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.